

Trasporti eccezionali: l'ANAS modifica la circolare sul preavviso di transito

9 Luglio 2019

Una recente circolare ANAS ha introdotto, con decorrenza 15 aprile 2019, nuove procedure di comunicazione a carico dei titolari delle **autorizzazioni periodiche** per i trasporti eccezionali.

La complessità della procedura informativa a carico delle imprese, senza che ciò possa avere effettivi riscontri in termini di sicurezza delle infrastrutture (visto che al momento è richiesto solo per le strade ANAS), ha spinto ANCE ed altre organizzazioni di categoria a chiedere un immediato intervento correttivo da parte di ANAS che, in un primo momento, sembrava aver accolto le modifiche richieste prevedendo, in particolare, una esclusione, senza limiti temporali, per alcune tipologie di mezzi che, tuttavia, non è stata poi riconfermata nella nota diramata il 1° luglio.

Le nuove disposizioni sono, in ogni caso, parzialmente migliorative rispetto alle precedenti pur permanendo una serie di aspetti di complessità legati a certe tipologie di trasporto in edilizia dove gli spostamenti, possono essere frequenti nell'arco della stessa giornata. Peraltro essendo le strade percorse di competenza anche di enti diversi l'obbligo delle comunicazioni diventa ancora più discutibile.

LE NUOVE INDICAZIONI ANAS CONTENUTE NELLA NOTA CDG-0380848-P IN VIGORE DALL'1/7/2019

1. PREAVVISO DI TRANSITO TRASPORTI ECCEZIONALI MASSA SUPERIORE AI LIMITI ART. 62 C.S.

Il **titolare** di autorizzazione periodica **prima** dell'inizio di ciascun viaggio (è stato eliminato il limite massimo delle 48 ore prima) invia tramite il portale TEWEB il preavviso di transito. La mancata comunicazione è parificata al mancato rispetto delle prescrizioni e sanzionata ai sensi dell'articolo 10, comma 19 del Codice della strada (pagamento di una somma da euro 159 ad euro 642).

2. COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE VIAGGIO TRASPORTI ECCEZIONALI MASSA SUPERIORE AI LIMITI ART. 62 C.S.

Il **conducente** o il capo scorta comunica tramite l'App TEWEB (oppure, in caso di difficoltà, numero verde 800.841.148) data e ora di inizio e fine di ogni viaggio. Il dispositivo deve essere mantenuto attivo durante il viaggio. La mancata comunicazione è parificata al mancato rispetto delle prescrizioni e sanzionata ai sensi dell'articolo 10, comma 19 del Codice della strada (pagamento di una somma da euro 159 ad euro 642).

ESCLUSIONI

Fino al 31/12/2019 sono esonerati da tali obblighi:

- mezzi d'opera che circolano entro i limiti di massa indicati all'articolo 10 comma 8 del Codice della strada;
- veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 t.;
- trasporto (che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62,) di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia se la massa autorizzata non supera 60 t.;
- autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non supera 60 t.

REPORT MENSILE

Dal 1° luglio a 31 dicembre 2019 i titolari della autorizzazioni periodiche **temporaneamente esentate** dagli obblighi di comunicazione in modalità digitale dovranno, tuttavia, trasmettere tramite PEC mensilmente e per ogni autorizzazione un report con il numero dei viaggi eseguiti e i percorsi effettuati utilizzando l'apposito modulo ovvero, in alternativa, potranno comunicare i dati dei viaggi tramite l'invio dei soli preavvisi tramite il Portale TEWEB (o PEC in caso di difficoltà di ordine tecnico).